

ORIGINALE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 62 DEL 05-12-2024

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N°11753/2023 R.G. NOTIZIA DI REATO MOD.21 DINANZI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD. PRESA D'ATTO DELLA NOTA PROT. 464/2024 PRESENTATA DAL DIPENDENTE OMISSIS PER IL PATROCINIO LEGALE EX ART. 59, COMMA 2, CCNL DEL 16 NOVEMBRE 2022_RIMBORSO ONERI PER LA DIFESA LEGALE

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di Dicembre, alle ore 18:15, nella sala della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco MARIANNA DELL'APROVITOLA e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.

Componente	Carica	Presente	Assente
DELL'APROVITOLA MARIANNA	SINDACO	X	
SARDO GIUSEPPINA	VICE SINDACO	X	
SGLAVO NICOLA	ASSESSORE	X	
ESPOSITO NICOLA	ASSESSORE	X	
BARBATO RACHELE	ASSESSORE	X	

Numero totale PRESENTI: 5 – ASSENTI: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Responsabile del Servizio Legale del Comune;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n°8 del 11/03/2024, che qui abbiassi come integralmente riportata pur se non materialmente trascritta, con la quale è stato deliberato:

- di concedere al dipendente omissis il patrocinio legale richiesto con nota prot. 464 del 11/01/2024 ai sensi e per gli effetti del comma 2 art. 59 CCNL del 16/11/2022 e di esprimere, pertanto, gradimento sulla scelta effettuata dal dipendente interessato circa il proprio patrocinatore di fiducia, Avv. Giovanni Picardi del Foro di Napoli;

- di dare atto che l'espressione del gradimento è finalizzata all'eventuale rimborso delle spese legali, solo qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento giuridico in materia e, fermo restando, ogni altra diversa valutazione ex post che verrà effettuata dall'Amministrazione Comunale successivamente, a giudizio concluso, con esame della sentenza che verrà emessa;

EVIDENZIATO che l'espressione del gradimento si rende necessaria al fine dell'eventuale rimborso delle spese legali - come scelto dall'interessato, a norma del comma 2 dell'art. 59 cit. - qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento giuridico in materia e, fermo restando, ogni altra diversa valutazione che verrà effettuata dall'Amministrazione Comunale successivamente, a giudizio concluso, con esame della sentenza che verrà emessa;

VISTA la nota acquisita al prot. 4915 del 28/05/2024, con la quale l'ex dipendente interessato ha trasmesso il provvedimento di archiviazione del procedimento e la documentazione comprovante le spese sostenute per il patrocinio legale, per un importo complessivo lordo di € 2.531,97, chiedendone il rimborso;

CONSIDERATO:

- che la valutazione giuridico-economica del soddisfo delle richieste di rimborso delle spese di lite sostenute da propri dipendenti è frutto di una puntuale verifica sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente in materia affinché l'Ente possa determinarsi ad assumere l'onere di assistenza legale del proprio dipendente, nonché delle disponibilità economiche necessarie subordinate all'approvazione del bilancio per il coevo esercizio finanziario.
- che la problematica trova riferimento normativo nelle disposizioni dall'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, il quale a sua volta ripete la testuale disposizione dell'art.67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n.268.
- che la normativa anzi richiamata prevede che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi , ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a suo carico, a condizione che non sussista conflitto dl interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
- che risulta palese l'esclusione di un automatismo nell'assunzione delle spese processuali sostenute dei propri dipendenti da parte dell'Ente.
- che primo presupposto è quindi la tutela dell'Ente Pubblico.
- che nei procedimenti penali riguardanti atti o fatti direttamente connessi all'espletamento di attività istituzionali di un dipendente, non è sottovalutabile il presupposto del gradimento dell'Ente in ordine alla scelta del difensore. Sussiste pertanto la necessità che il legale che assumerà la difesa del dipendente, con relativo

onere finanziario a carico dell'Ente, sia di comune gradimento, poiché l'Amministrazione deve avere la possibilità di essere coinvolta nelle strategie e nelle decisioni inerenti il patrocinio legale.

• che altra condizione necessaria per il riconoscimento del patrocinio legale del dipendente è l'inesistenza di conflitto d'interessi, nonché la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione, non con formule intermedie dalle quali residui comunque spazio per l'accertamento della responsabilità amministrativa del dipendente, quali la mancanza di prove sufficienti alla condanna. La giurisprudenza costante e maggioritaria sostiene che non possono ritenersi conformi alla disciplina vigente in materia di rimborso delle spese di lite ai dipendenti coinvolti in procedimenti giurisdizionali conclusi con formule diverse dall'assoluzione con formula liberatoria, o comunque idonee ad escludere la ricorrenza di ipotesi di responsabilità per assenza di dolo o colpa grave.

RILEVATO, dunque, che al fine della rimborsabilità agli amministratori e ai dipendenti delle spese legali sostenute – e salvo quando testé rilevato per i soli amministratori comunali - il legislatore richiede, oltre che la conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione, la sussistenza dei seguenti presupposti: assenza di conflitto di interessi tra l'amministratore e l'ente di appartenenza; nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave;

VISTI ED ESAMINATI tutti gli atti e documenti relativi al procedimento penale *de quo*, trasmessi dal predetto soggetto interessati, per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente;

VERIFICATO:

- che i fatti (o meglio l'omissione) oggetto di contestazione in sede penale (quali definitivamente accertati in quella sede) sono stati posti in essere dal dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni presso il Comune di Carinaro e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio;
- che la vicenda giudiziaria in argomento è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell'occorso, dal soggetto;
- che, effettuata la necessaria valutazione *ex post*, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dai richiedenti ed i fini istituzionali dell'Ente;
- che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto dell'esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa sopra richiamata;
- che l'indagine penale si è conclusa con un'archiviazione (per un fatto del resto *ab origine* iscritto a Modello 45, che è il registro in cui vengono iscritti gli atti non costituenti reato, *rectius* quegli atti privi di rilevanza penale e che non determinano responsabilità in capo al soggetto indagato), dunque, non sussiste conflitto di interessi;

DATO ATTO che l'importo del rimborso rientra abbondantemente nei limiti della tariffa vigente, con applicazione dei minimi tabellari;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali, avanzata dal sig. "omissis" per l'importo di € 2.531,97, comprensivo di tutti gli oneri;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Legalew in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. Enti Locali;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI RICONOSCERE – ricorrendone tutti i presupposti di legge - il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal sig. “omissis”, così come formulato con la nota prot. 4915 del 28/05/2024, per un importo complessivo di € 2.531,97;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Legale i conseguenziali atti gestionali per il pagamento dei predetti importi, a tacitazione di ogni pretesa ulteriore in merito alla causale della quale trattasi;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge, favorevole all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARIANNA DELL'APROVITOLA

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente <http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000 e resterà affissa per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Proposta di Giunta Comunale

**Ufficio Legale
Proposta n° 65/2024**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N°11753/2023 R.G. NOTIZIA DI REATO MOD.21
DINANZI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
NORD. PRESA D'ATTO DELLA NOTA PROT. 464/2024 PRESENTATA DAL DIPENDENTE
OMISSIS PER IL PATROCINIO LEGALE EX ART. 59, COMMA 2, CCNL DEL 16
NOVEMBRE 2022_RIMBORSO ONERI PER LA DIFESA LEGALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Contrario

, li 05-12-2024

Il Responsabile del Servizio
CAPOLUONGO SALVATORE



Proposta di Giunta Comunale

**Ufficio Legale
Proposta n° 65/2024**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N°11753/2023 R.G. NOTIZIA DI REATO MOD.21
DINANZI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
NORD. PRESA D'ATTO DELLA NOTA PROT. 464/2024 PRESENTATA DAL DIPENDENTE
OMISSIS PER IL PATROCINIO LEGALE EX ART. 59, COMMA 2, CCNL DEL 16
NOVEMBRE 2022_RIMBORSO ONERI PER LA DIFESA LEGALE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Contrario

Non Necessario

, li 05-12-2024

Il Responsabile

SALVATORE FATTORE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE N. DEL 05-12-2024

**OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N°11753/2023 R.G. NOTIZIA DI REATO MOD.21
DINANZI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
NORD. PRESA D'ATTO DELLA NOTA PROT. 464/2024 PRESENTATA DAL DIPENDENTE
OMISSIS PER IL PATROCINIO LEGALE EX ART. 59, COMMA 2, CCNL DEL 16
NOVEMBRE 2022_RIMBORSO ONERI PER LA DIFESA LEGALE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione LUIGI BARBATO certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 09-12-2024 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi sino al 24-12-2024,

Addì, 09-12-2024

Il Responsabile della pubblicazione
LUIGI BARBATO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.